



**COMUNE DI      MARTINENGO**  
**PROVINCIA DI    BERGAMO**

## **RETICOLO IDRICO MINORE**

### **B: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

REDATTO IN DATA: MARZO 2011

**APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERAZIONE N. 43 IN DATA 19/08/2012 (bollettino Serie Avvisi e Concorsi n. 45 del 07/11/2012)**

#### **MODIFICHE**

**APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERAZIONE N. 47 IN DATA 25/09/2013 (bollettino Serie Avvisi e Concorsi n. 45 del 06/11/2013)**

IL TECNICO ESTENSORE:

IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.:

.....

.....

.....

## CAPITOLO 1

### **NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE:**

#### **PREMESSE:**

Per conseguire gli obiettivi che il lavoro di individuazione del reticolo idrico minore si propone<sup>1</sup> e per fare in modo che questi obiettivi possano diventare la base per l'azione comunale di una corretta gestione della pianificazione, ben sapendo che la sua efficienza sarà tanto maggiore quanto più tempestiva sarà l'azione di ripristino dei dissesti e dei disservizi riducendo il rischio idrogeologico del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato e delle sue potenzialità d'uso.

Corre l'obbligo di definire in forma inequivocabile oltre ai corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto, anche le opere private e pubbliche ammesse sia entro gli alvei che entro le relative fasce di rispetto, ben sapendo che queste imposizioni possono in taluni casi rappresentare limitazioni alla libertà di agire dei cittadini, ma nel primario e sacrosanto rispetto della esigenza di anteporre sempre la pubblica utilità alle esigenze private che pure si intende tutelare, laddove non contrastano con la convenienza generale collettiva.

Giova rimarcare che con riferimento a quanto disposto dagli artt. 59, 96, 97, 98 del R.D. 523/1904. Si evidenzia il fatto che le distanze di rispetto previste dallo stesso R.D. 523/1904 possono essere derogate solo se previsto da discipline locali da intendersi anche quali norme urbanistiche vigenti a livello comunale. Pertanto solo se le indicazioni dell'elaborato tecnico

---

<sup>1</sup> Dalla relazione tecnica:

- Conseguire un quadro conoscitivo del reticolo principale e minore con le informazioni cartografiche di localizzazione topografica.
- Inserire il reticolo idraulico minore negli elaborati di Piano Regolatore Generale in modo da fissare le fasce di rispetto per determinare le attività soggette ad autorizzazione e quelle vietate.
- Operare sul reticolo idrico minore in una logica di sistema con le reti tecnologiche locali presenti nel sottosuolo al servizio delle aree urbanizzate (rete fognaria ecc.).
- Definire un modello di gestione per gli interventi di pianificazione, di manutenzione diretta ed indiretta sulle opere idrauliche presenti.
- Attivare il sistema di prevenzione sulle aree a rischio al fine di limitare i danni in caso di evento

verranno recepite con apposita variante allo strumento urbanistico potranno essere considerate efficaci.

Oltre alle presenti, si intendono anche vigenti e pienamente efficaci le norme di riferimento contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi S, 6, 6-bis).

#### **Norma generale:**

- **Le fasce di rispetto prefissate e misurate nei modi di seguito indicati sono di mt. 10,00 per i canali sotto indicati, i quali sono stati individuati negli allegati grafici con le seguenti numerazioni:**

**R.M. 01 Fontanina – zona ex colonie Elioterapiche**

**R.M. 02 Roggia – secondo tratto Fontana Riberto**

**R.M. 03 Roggia in prossimità strada denominata Molino Nuovo**

**R.M. 04 Fontanone di Campo Rosso**

**R.M. 05 Ramo Fontanone di Campo Rosso località Cortenuova di Sopra**

**R.M. 06 Fontana delle Mojacche**

**R.M. 07 Roggia in prossimità strada vicinale detta San. Fermo**

**C.B.132 Fontana Bajona**

**C.B. 01 Fontanone**

**C.B. 02 Roggio da ramo Ms6 pozzo Valere**

**C.B. 03 Fossa di Martinengo**

**C.B. 04 Fontana Riberto**

**C.B. 05 Fontana Marina**

**C.B. 06 Sorgente Cornello**

- **Gli elaborati grafici indicanti l'andamento planimetrico dei corsi d'acqua e delle relative fasce di rispetto del il reticolo idrico minore rappresentano la situazione visibile alla data odierna e sono indicativi. Nel caso di variazione planimetrica del tracciati dei corsi d'acqua che dovessero registrarsi con rilievi di maggior dettaglio o conseguentemente a deviazioni naturali o volute e regolarmente autorizzate, si prescrive che le distanze per la definizione delle fasce di rispetto, dovranno essere considerate quelle reali al momento del rilievo strumentale quotato dell'area di intervento.**
- **Nel caso di tratti tombinati che pure si registrano, gli elaborati grafici indicano il presunto andamento sotterraneo del corso d'acqua, in caso di intervento riguardante la fascia di rispetto indicata o le sue immediate vicinanze, i progettisti, sotto la propria piena responsabilità, dovranno provvedere a presentare all'ufficio comunale competente , specifico e dettagliato rilievo planimetrico quotato dell'area di intervento con la conseguente definizione esecutiva della fascia di rispetto dalle dimensioni indicate . In ogni caso è preminente la fascia reale rispetto a quella indicativa contenuta negli elaborati tecnici allegati.**
- **Nel caso in cui, durante lavori di escavazione si rilevino nuovi corsi d'acqua sotterranei o tratti non indicati, l'ufficio tecnico comunale dovrà provvedere ad aggiornare la parte cartografica inviando tavole aggiornate alla Sede territoriale di Bergamo per il rilascio del relativo parere ed il nuovo corso o tratto di esso dovrà sottostare alle presenti norme.**

## CAPITOLO 2

### **PROGETTAZIONE DI INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE:**

Nel valutare i progetti di opere che abbiano una qualsivoglia interconnessione con il reticolo idrico minore, gli uffici del Comune dovranno in generale tener conto dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica e operare in coerenza con le seguenti indicazioni:

- Le opere di difesa non dovranno deviare la corrente verso la sponda opposta e non dovranno provocare restringimenti d'alveo.
- Dovrà essere garantita, nel limite del possibile, la massima laminazione delle piene e quindi evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione dei corsi d'acqua, in particolare occorre garantire alle aree demaniali le funzioni di invaso delle acque.
- E' opportuno che le opere di difesa siano in generale realizzate su aree private, posizionandole radenti le sponde in erosione mantenendo al corso d'acqua le aree accatastate al demanio. Questo principio di validità generale è volto a garantire la massima disponibilità di area alla libera fruizione dell'acqua, e ciò diventa elemento tanto più utile quanto più suscettibile di trasporto solido e tanto più grande è la portata di piena di quella corrente liquida. Appare evidente la minore valenza di tutto ciò nei casi dei canali di utilizzazione industriale attuale o trascorsa, derivati dagli alvei naturali, per la loro portata massima predefinita ed invariabile.
- Le autorizzazioni agli attraversamenti, oltre a far riferimento alle direttive dell'Autorità di Bacino citate per i ponti, dovranno, per gli attraversamenti di minor dimensione, essere realizzati preferibilmente evitando la realizzazione di sacche di deposito del materiale solido trasportato a monte del manufatto o dimensionando le sacche sulla base del volume di trasporto solido previsto, ed evitando riduzione di pendenza in corrispondenza dell'attraversamento e dovranno avere un franco di mt. 1,00 misurato tra l'intradosso delle strutture e le quote di massima piena (T=100 anni).

- Ai sensi del d.lgs 152/99 art. 41 vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua a meno di interventi imposti da precise esigenze di tutela e salvaguardia della pubblica incolumità da eseguirsi esclusivamente ad opera dell'Amministrazione Pubblica..
- Per le opere ammesse previa autorizzazione, l'amministrazione comunale definirà le procedure autorizzative necessarie per garantire che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.
- Per l'accessibilità ai corsi d'acqua nelle zone prive di insediamenti urbani e non urbanizzate si devono prescrivere distanze minime da mantenere dalla sponda del corso d'acqua per la realizzazione di recinzioni di 10 m qualora trattasi di opere in muratura che si elevino oltre il piano campagna e di 4 m in presenza di recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche, nelle zone urbanizzate, nel caso di completamenti intensivi o estensivi, si dovrà procedere alla progettazione degli stessi insediamenti, nel rispetto di quanto contenuto nelle presenti norme tecniche e, secondo il generale principio di massima limitazione del rischio e del massimo rispetto delle esigenze di accessibilità e transitabilità dei mezzi di manutenzione e di emergenza.

#### **PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE :**

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore ed all'interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso di piene con tempo di ritorno 100 anni.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal vigente P.R.G., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo la Direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).

È facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale Direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori e comunque in relazione all'importanza del corso d'acqua.

Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrogeologica ed idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 mt. misurata tra l'intradosso delle strutture e il livello di massima piena. In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate. È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

**In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:**

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.
- non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

### **Sottopassi**

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle, dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante sottopassi a sifone; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell'opera.

### **Imbocco corsi d'acqua intubati**

A sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Per i corsi d'acqua intubati esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentabile o flottante.

I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredata da piano di manutenzione.

Per mutate condizioni idrauliche tratti di corsi idrici tombinati che si ritiene opportuno rendere a cielo aperto, potranno essere riportati allo stato originario con la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate prima della sopracitata normativa.

### **Argini**

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i -. corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di

stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

### **Canalizzazioni agricole (fossi e scoline)**

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Si dovrà porre la massima attenzione affinché l'esercizio irriguo non interferisca con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

### **Richiesta di autorizzazione**

Le richieste di autorizzazione all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale, in triplice copia, di cui una in bollo, ed essere corredate di:

- Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere oggetto di concessione e delle caratteristiche tecniche;
- estratto, o copia di originale, della planimetria catastale, contenente l'indicazione delle opere in progetto
- estratto, o copia di originale, del P.R.G.
- la planimetria dello stato attuale e di progetto con indicati i confini catastali demaniali
- le sezioni trasversali attuali e di progetto;
- i particolari costruttivi delle opere e relazione di calcolo per le strutture in c.a.;
- la sovrapposizione delle opere di progetto con la planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate;
- Attestazione che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;
- Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria.
- Documentazione fotografica.

Le richieste di autorizzazione all'esecuzione di opere quali nuovi attraversamenti, rifacimento o realizzazione di nuovi argini, intubamenti, sottopassi, derivazioni e deviazioni del corso d'acqua dovranno essere corredate, oltre dagli elaborati sopra indicati, anche di:

- relazione idrologica-idraulica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità;
- relazione geologica, idrogeologica e geotecnica anche secondo le indicazioni dello Studio Geologico (L.R. 41/97)
- relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;
- piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto;

Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata, le norme alle quali sono assoggettate ed il canone annuo.

#### **Cauzioni**

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone.

La cauzione sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

#### **Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica**

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85.

### CAPITOLO 3

#### **LAVORI VIETATI IN MODO ASSOLUTO ENTRO I CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE.**

Con il presente elenco si intende dare una precisa indicazione dei lavori che si intendono vietati in modo assoluto lungo i corsi d'acqua del reticolo minore, in quanto ritenuti di ostacolo alle possibili condizioni di deflusso che pertanto occorre evitare anche per non aggravare i danni alluvionali possibili durante i fenomeni di piena.

Ferme restando le disposizioni vigenti, è pertanto da considerarsi sempre vietato quanto segue:

- la formazione di opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
- l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- il posizionamento longitudinalmente, in alveo, di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua;
- l'attraversamento trasversale, in alveo, di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua;
- lo scarico nei corpi idrici delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne così come disciplinate dalla normativa regionale di settore, L.R. 62/85.
- il danneggiamento, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua a meno di mirati interventi di rimozione (specificatamente richiesti da esigenze di displuvio) di vegetazione che ostruisca il regolare deflusso delle acque;
- qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori, e manufatti attinenti;
- le piantagioni destinate ad inoltrarsi dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- L'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua salvo ovviamente specifica esigenza di pulitura espressamente progettata realizzata o concessa dalla

Regione Lombardia quale ente titolare della gestione. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati.

**NELLE FASCE DI RISPETTO DEGLI STESSI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO MINORE, FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI, È VIETATA:**

- Qualsiasi tipo di nuova edificazione e qualunque tipo di nuovo fabbricato o manufatto per il quale siano previste opere di fondazione salvo quelle consentite previa autorizzazione ed indicate nel paragrafo successivo. (si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7663 del 08/04/1986));
- All'esterno del centro edificato sono da considerarsi vietate qualsiasi tipo di recinzione od interclusione alla fascia di rispetto;
- Il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere.
- Ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua e le opere pubbliche essenziali che non interferiscano con il regolare deflusso del corso d'acqua;
- I movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno a meno di quelli realizzati allo scopo di ottenere una maggior salvaguardia e tutela dagli eventi calamitosi proprio legati all'alveo o dai rilevati stradali che fungano da arginatura;
- Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari che dovranno essere denunciati ed i responsabili puniti a termini delle vigenti leggi penali.

#### CAPITOLO 4

### **LAVORI CHE SI POSSONO ESEGUIRE PREVIA AUTORIZZAZIONE ENTRO I CORSI D'ACQUA NATURALI DEL RETICOLO IDRICO MINORE.**

- **ENTRO I CORSI D'ACQUA , PREVIA AUTORIZZAZIONE POTRANNO ESSERE DI NORMA AUTORIZZATI INTERVENTI DI:**

- **Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore**

Per comprovate esigenze funzionali alla sicurezza, potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua non demaniali finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali.

Il progetto dovrà riguardare sia il corso d'acqua che la relativa nuova fascia rispetto.

ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale e fatti salvi i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto ai sensi della L.R. 41/97, potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere:

- **In generale le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni.**

Le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua:

- **la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza** dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.
- **La formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini** per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai guadi ed ai passi dei fossi e torrenti.
- **La ricostruzione, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei** dei, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali e fossi.

- **Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche** e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela.
- **Gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati** e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica.
- **La ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete** riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare: gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti, canali, ecc.; gli attraversamenti in subalveo di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;
- **Le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua** come: passerelle, ponticelli, ponti, guadi ecc..
- **Sottopassaggi pedonali o carreggiabili;**
- **Rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;**
- **La formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde;**
- **La formazione di nuove opere per la regimazione delle acque**, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione provinciale);
- **La ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma**, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, di ponti canali, di botti sotterranee e simili esistenti negli alvei;
- **Scarichi di fognature private per acque meteoriche e scolmatori di troppo pieno di acque fognarie;**
- **Scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori ;**
- **La copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni ad opera esclusiva dell'Amministrazione pubblica per casi di pubblica incolumità;**

- **NELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO MINORE, FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI DELLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE, FERMI RESTANDO I VINCOLI DETTATI DALLO STUDIO GEOLOGICO REDATTO AI SENSI DELLA L.R. 41/97, SONO CONSENTITI, PREVIA AUTORIZZAZIONE:**
  
- **Interventi di sistemazione a verde;**
- **Percorsi pedonali e ciclabili, strade in genere;**
- **La ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete** riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare: gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ecc.; posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.; posa di pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche, ecc.;
- **Rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;**
- **La formazione di presidi ed opere a difesa del corso d'acqua;**
- **La formazione di nuove opere per la regimazione delle acque in caso di piene;**
- **La manutenzione e la ristrutturazione dei fabbricati** e simili esistenti nelle fasce di rispetto (per questi si rimanda al paragrafo successivo);
- **Posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo;**
- **Movimenti di terra** che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico (anche se costituenti rilevati di sedi viarie).
- **l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.**
- **gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati** e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica.
- **i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata** ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione.

- **il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali** che per loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave.
- **il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili** con l'assetto della fascia di rispetto.
- **il deposito temporaneo di rifiuti** come definito all'art.6, comma 1, let. M), del d.lgs. n°22/1997.
- **l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del d.lgs. n°22/97 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo minore**, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art.6 del suddetto decreto legislativo.

#### **FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO MINORE :**

In generale, per gli edifici ed impianti esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico sono ammessi, previa autorizzazione, interventi di manutenzione e ristrutturazione senza variazioni di posizione , di volume (nella porzione interna alla fascia) e di destinazione dell'uso nel senso della residenza stabile ( il principio deve essere quello di disincentivare la presenza stabile di persone nelle fasce di rischio alluvionale).

È sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente ai corpi idrici.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

Nel caso di lavori volti a realizzare migliorie sui fabbricati esistenti, i progettisti dovranno evidenziare in progetto tutti gli interventi volti a migliorare ed a non condizionare le metodologie attuali di deflusso delle acque nell'alveo e tutte le opere di difesa spondale che si dovranno mettere in atto.

Il principio deve essere infatti quello di privilegiare la rimozione di tali corpi di fabbrica, ed in alternativa consentirne il recupero nell'ottica di una migliore difesa dai fenomeni alluvionali ma, come espressamente previsto nel proseguo delle presenti norme, nessuno potrà chiedere alla Amministrazione Comunale il risarcimento di danni a fabbricati, piantagioni od altro situati all'interno delle fasce di rispetto causati da esondazioni.

#### **Autorizzazione paesistica**

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997 e dalle successive modificazioni.

#### **Norme riguardanti i corsi d'acqua intubati**

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità. La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente intubati è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate.

I manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di

assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. - Servizio Tecnico Centrale - 7 gennaio 1974, n. 11633 *Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto*: “i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili”. Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o .la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

### **Scarichi in corsi d'acqua del reticolo idrico minore:**

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche il rilascio di parere relativo di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. L'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione Provinciale competente in materia di qualità delle acque.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Il Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica non detta limiti di accettabilità di portata di scarico per le aree montane quali quelle relative al reticolo idrico in esame, tuttavia come ordine di grandezza si dovrà tenere presente che tali limiti in zone “ non montane” sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Ove si trascurino le acque scaricate direttamente sul fiume Serio.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

### **Procedure per Concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio**

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi del comma 4 del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

### **Danni all'interno delle fasce di rispetto**

Nessuno potrà chiedere alla Amministrazione Comunale il risarcimento di danni a ; fabbricati, piantagioni od altro situati all'interno delle fasce di rispetto causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione comunale, ha effettuato l'intervento.

## CAPITOLO 5

### **NORME TECNICHE RIGUARDANTI LE FASCE FLUVIALI DEL FIUME SERIO (P.A.I. adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 18 del 26.04.2001)**

#### **Fascia di deflusso della piena - Fascia A - (art. 29 Norme di Attuazione P.A.I.)**

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

2. Nella Fascia A sono vietate:

le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;

la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);

la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);

le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;

la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;

il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3. Nella Fascia A sono per contro consentiti:

i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;

gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m<sup>3</sup> annui (opera di esclusiva competenza della Regione Lombardia);

la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;

i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;

il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Fascia di deflusso della piena - Fascia B - (art. 30 Norme di Attuazione P.A.I.)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nella Fascia B sono vietati:

gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;

la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);

in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Nella Fascia B sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:

gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;

gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;

la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;

l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;

il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) - (art. 31 Norme di Attuazione P.A.I.)

1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e

prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000 .

Gli elaborati grafici allegati al reticolo idrico minore riportano espressamente le delimitazioni delle fasce fluviali relative al P.A.I. e le aree soggette a prescrizioni nel caso di nuova edificazione individuate in forza di tale studio di pericolosità.

## CAPITOLO 6

### **PROCEDURE DI SDEMANIALIZZAZIONE E MODIFICA LIMITI AREA DEMANIALE**

L'individuazione del reticolo idrico demaniale è da accertare attraverso le seguenti indicazioni:

- sono demaniali i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche estesi verso monte fino alle sorgenti dei medesimi (comprendendo i corsi d'acqua naturali affluenti di qualsiasi ordine), nonché tutti i corsi d'acqua naturali ancorché interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o da privati con finanziamenti pubblici;
- sono demaniali i canali di bonifica realizzati dallo Stato o con il concorso dello stesso ancorché non direttamente ma per il tramite dei Consorzi di Bonifica di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché i canali destinati all'irrigazione ed alla navigazione demaniali in forza di una specifica disposizione normativa.
- sono esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del TU 1775/1933 o che siano stati cancellati/radiati dall'elenco delle acque pubbliche;
- sono esclusi dal demanio idrico i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami ed acque reflue industriali ed i collettori di acque meteoriche,

Si precisa che l'iter di sdemanializzazione, ai sensi della legge n. 37 del 1994, di ex alvei demaniali, prevede le seguenti fasi:

1. Presentazione di istanza di sdemanializzazione all'Agenzia del Demanio – filiale della Lombardia – Milano, da parte dell'interessato (Ente pubblico o Privato);
2. Richiesta dell'Agenzia del Demanio alla Regione Lombardia (S.ter. competente), di espressione di parere, favorevole o contrario alla sdemanializzazione, ai sensi della d.g.r. n. VII/20212 del 14/01/2005, con l'emissione di specifico Decreto; (N.B.: lo S.Ter. esprime specifico parere per ex alvei appartenenti al reticolo idrico principale, o inoltra richiesta

nulla osta idraulico agli altri enti idraulici competenti, a seconda della categoria del corso idrico quali: Comuni e/o Comunità Montane (per il reticolo idrico minore) e Consorzi (per il reticolo idrico consortile);

3. L'Agenzia del Demanio, dopo il ricevimento del Decreto, termina le operazioni dell'iter di sdemanializzazione.